



Prot.n° 6850/p/fdm

Roma, 23 luglio 2015

A tutte le Casse Edili

e p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 31/2015

Oggetto: annullamento durc online senza verifica Cassa Edile

Come preannunciato con la lettera circolare n. 30/2015, le Direzioni di INPS e INAIL ci hanno assicurato di aver provveduto, nella giornata di ieri, all'annullamento di tutti i Durc online, per imprese con CSC edile, emessi senza la necessaria verifica da parte delle Casse Edili.

Si invitano tutte le Casse Edili a dare immediata comunicazione di quanto sopra alle imprese interessate, affinché sia attivata una nuova richiesta da parte delle stazioni appaltanti o delle stesse imprese e, al contempo, a segnalare agli uffici della CNCE eventuali casi di mancato annullamento.

Si coglie l'occasione per fornire ulteriori chiarimenti in merito alla gestione delle richieste in istruttoria per non iscrizione al sistema delle Casse Edili.

Si ricorda, innanzitutto, che tutte le richieste sottoposte a tale fase istruttoria dovranno concludersi con esito di regolarità o irregolarità entro il 28° giorno dalla data della stessa richiesta.

Ciò comporta che le Casse Edili, in tale lasso di tempo, debbono innanzitutto verificare se l'azienda segnalata è tenuta o meno a iscriversi alla Cassa e, in caso positivo, debbono richiederne l'iscrizione al fine di emettere un esito di regolarità.

Per operare tale verifica, non si ritiene sufficiente che la Cassa Edile prenda atto di quale Contratto collettivo di lavoro venga applicato nelle aziende ma è indispensabile

che la Cassa Edile accerti anche la reale attività svolta dalla stessa azienda, almeno attraverso una visura camerale.

A tal proposito si sottolineano, a titolo di esempio, le segnalazioni pervenute da alcune Casse Edili in merito ad aziende che applicano Contratti non edili (metalmeccanico, servizi e commercio, lapidei) ma sono registrate in Camera di Commercio come svolgenti attività prettamente edili (costruzione, manutenzione, movimento terra) o i casi di soggetti manifestatamente svolgenti attività non edili (enti privati ma anche pubblici) che hanno stabilmente dipendenti incaricati della manutenzione edile degli immobili.

Nei casi in cui, invece, nonostante un'accurata verifica, la Cassa Edile non possa accertare né lo svolgimento di attività edile né l'esistenza di dipendenti edili in forza alla società, si dovrà procedere nel seguente modo:

1. inviare i dati anagrafici di tali società alla BNI;
2. segnalare agli uffici della CNCE che tale invio è collegato a CF non edili;
3. concludere la fase istruttoria con un esito di regolarità.

Si ricorda che tale procedura ha carattere provvisorio, poiché fin dai prossimi giorni sarà possibile, per la Cassa Edile, chiudere l'istruttoria con l'esito "soggetto non tenuto all'iscrizione in Cassa Edile" permettendo, una volta definita la procedura con gli Istituti, di emettere un Durc di "non competenza" del sistema paritetico.

Nel rimanere a disposizione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
Mauro Miracapillo

